



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.30/TFT del 22/02/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 19/02/2024
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.199

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. S. Russo.

Prot.12628/66 pfi23-24/PM/ps (Campionato Under 15- Na-)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Luigi Guarracino e Raffaele Violante nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato provinciale Under 15: il calciatore sig. Luigi Guarracino alla gara A.S.D. San Vito Positano 1956 – S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.12.2022 ed il calciatore sig. Raffaele Violante alle gare S.C.D. Città di Torre del Greco – A.S.D. Ercolanese 1924 del 4.11.2022 ed A.S.D. Sant'Aniello Gragnano – S.C.D. Città di Torre del Greco del 27.3.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara S.C.D. Città di Torre del Greco – A.S.D. Ercolanese 1924 del 14.11.2022 valevole per il campionato provinciale Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del calciatore sig. Raffaele Violante; c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Sabatino Pinto nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco quantomeno in occasione delle gare A.S.D. San Vito Positano 1956 – S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.12.2022 ed A.S.D. Sant'Aniello Gragnano – S.C.D. Città di Torre del Greco del 27.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Provinciale Under 15;

2. il sig. Sabatino Pinto, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere

lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Provinciale Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del calciatore sig. Luigi Guarracino, in occasione dell'incontro A.S.D. San Vito Positano 1956 – S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.12.2022, e del calciatore sig. Raffaele Violante, in occasione dell'incontro A.S.D. Sant'Aniello Gragnano – S.C.D. Città di Torre del Greco del 27.3.2023; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare A.S.D. San Vito Positano 1956 – S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.12.2022 ed A.S.D. Sant'Aniello Gragnano – S.C.D. Città di Torre del Greco del 27.3.2023 valevoli per il campionato provinciale Under 15, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, pur non essendo tesserato per tale società;

3. il sig. Luigi Guarracino, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco alla gara A.S.D. San Vito Positano 1956 – S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.12.2022, valevole per il campionato provinciale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. il sig. Raffaele Violante, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del

Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alle gare S.C.D. Città di Torre del Greco – A.S.D. Ercolanese 1924 del 14.11.2022 ed A.S.D. Sant'Aniello Gragnano – S.C.D. Città di Torre del Greco del 27.3.2023, entrambe valevoli per il campionato provinciale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5. la società S.C.D. Città di Torre del Greco a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Perna, Sabatino Pinto, Luigi Guarracino e Raffaele Violante, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società **S.C.D. Città di Torre del Greco** malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: **sig. Sabatino Pinto**, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente **sig. Massimo Perna** per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, **non facevano pervenire memorie difensive**. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Violante quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Guarracino tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Massimo Perna, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Sabatino Pinto, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 350,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. S.C.D. Città di Torre del Greco alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in

gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per: il calciatore Raffaele Violante tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Guarracino due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Massimo Perna, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Sabatino Pinto, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 19.02.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.223

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. S. Russo.

Prot.14902/73 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Under 15 - Na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Antonio Bonante**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Academy Pianura: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Academy Pianura – A.S.D. Vomero Aminei del 22.12.2022 ed A.S.D. Academy Pianura – A.S.D. Cercola Calcio Fox del 22.1.2023 valevoli per il campionato Allievi Under 16, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Academy Pianura, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Nicholas Annigliato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il dirigente accompagnatore sig. Antonio Bonante, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Il Tribunale, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: per il dirigente accompagnatore sig. Antonio Bonante, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 19.02.2024.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.223

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. S. Russo.

Prot.14902/73 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Under 15 - Na)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Gennaro Di Martino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Pianura: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Pianura, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Nicholas Annigliato prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Academy Pianura, alle gare A.S.D. Academy Pianura – A.S.D. Vomero Aminei del 22.12. 2022 ed A.S.D. Academy Pianura – A.S.D. Cercola calcio Fox del 22.1.2023, entrambe valevoli per il campionato Allievi Under 16, senza averne titolo perché tesserato dal 14 novembre 2022 per la società A.S.D. Real San Giuseppe;

2. il sig. **Nicholas Annigliato**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real San Giuseppe: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Academy Pianura, alle gare A.S.D. Academy Pianura – A.S.D. Vomero Aminei del 22.12.2022 ed A.S.D. Academy Pianura - A.S.D. Cercola Calcio Fox del 22.1.2023 valevoli per il campionato Allievi Under 16, senza averne titolo perché tesserato dal 14 novembre 2022 per la società A.S.D. Real San Giuseppe;

3. la società A.S.D. Academy Pianura a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gennaro Di Martino, Antonio Bonante e Nicholas Annigliato così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza del 19/02/2023, la Procura Federale depositava moduli di patteggiamento che l'avv. Di Martino Marco quale rappresentante dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S così come il deferito sig. Nicholas Annigliato, e segnatamente per Sig. Gennaro Di Martino mesi 3 di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Nicholas Annigliato la squalifica di tre (3) giornate di gara (s.b. 4 giornate di squalifica, ridotta come sopra per il rito); per la Società A.S.D. Academy Pianura la sanzione di euro 233.00 di ammenda e di due (2) punt1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra.). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Cioffi, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S.

APPLICA

Per Sig. Gennaro Di Martino mesi 3 di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per la Società A.S.D. Academy Pianura la sanzione di euro 233.00 di ammenda e di due (2) punt1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra.); il calciatore Nicholas Annigliato tre (3) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 19.02.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.224

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. S. Russo.

Prot.15639/174 pfi23-24/PM/blp.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Bianchini Marco**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Alma Salerno C5: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare al sig. Ferdinando Mainenti, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Alma Salerno C5, l'avvenuta notifica presso la stessa della Comunicazione di Conclusione delle Indagini nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1129 pf22-23; la notifica dell'atto appena indicato, in particolare, è avvenuta presso la sede della A.S.D. Alma Salerno C5 ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo a tale società di trasmissione al soggetto tesserato destinatario;

2. la società A.S.D. Alma Salerno C5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Bianchini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società A.S.D. Alma Salerno C5 € 500,00 di ammenda.; per il Presidente sig. Bianchini Marco, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Il Tribunale, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società A.S.D. Alma Salerno C5 € 350,00 di ammenda; per il Presidente sig. Bianchini Marco, la sanzione di mesi due (2) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 19.02.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 22 Febbraio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**